

TI_GERICHTE 11.2022.94 vom 15. Juni 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-06-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2022.94

FR: TI_GERICHTE 11.2022.94 du 15 juin 2022

IT: TI_GERICHTE 11.2022.94 del 15 giugno 2022

Regeste

Inammissibilità di una ricusa in blocco di una Pretura

Erwägungen

E. 2

Gli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU danno al cittadino il diritto di essere giudicato da un giudice indipendente e imparziale. L'art. 47 cpv. 1 CPC enumera specifici motivi di rikusazione alle lettere a-e, mentre alla lettera f la impone a chi per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa. Si tratta di una clausola generale, nella quale rientrano tutti i motivi di rikusazione non espressamente previsti nelle lettere precedenti (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1). La ricusa riveste un carattere eccezionale. Sotto il profilo oggettivo, occorre ricercare se la persona rikusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; in tale ambito sono considerati anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Tali circostanze possono risiedere in un determinato comportamento del magistrato interessato o nel ruolo assunto per aspetti di natura funzionale od organizzativa. Decisivo è sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato possano considerarsi oggettivamente giustificate (DTF 147 III 379 consid. 2.3.1). Dev'essere garantito che il processo rimanga aperto nell'ottica di tutte le parti (DTF 144 I 159 consid. 4.3). Gli atti procedurali ed errori di procedura o di apprezzamento compiuti da un magistrato, giusti o sbagliati che siano, non sono di per sé suscettibili di fondare un'apparenza oggettiva di prevenzione del giudice; essi vanno di principio contestati con i mezzi d'impugnazione. Soltanto errori particolarmente gravi o ripetuti, che costituiscono violazioni gravi dei doveri del giudice, possono giustificare il sospetto di parzialità (DTF 143 IV 69 consid. 3.2).

E. 3

Secondo il Pretore un'istanza di ricusa rivolta in modo generico contro tutti i membri di una Corte, o addirittura contro l'intero Tribunale, è inammissibile poiché i motivi di rikusazione vanno precisati e sostanziati nei confronti di ogni singola persona che ne è oggetto. Il reclamante riaffermate le sue precarie condizioni di salute e le difficoltà di ritirare gli invii raccomandati spediti a _____, lamenta la mancanza di una spiegazione della decisione ("un'esposizione che giustificherebbe la sentenza"). Egli riafferma i motivi della richiesta di ricusa ("cattiva gestione della giustizia da parte d'impiegati del potere giudiziario"), ribadendo in sostanza quanto esposto con l'istanza. Se non che, così argomentando, il reclamante non si confronta con la decisione impugnata. Detto altrimenti, in secondo grado non basta ripetere le argomentazioni esposte in prima sede, ma occorre confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che

cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice. Nel caso concreto, quindi, non si tratta di sapere se i motivi adottati dal reclamante giustifichino una ricusa ma se la motivazione del Pretore viciniore, per il quale non esistono i presupposti per un'entrata in materia, è contraria al diritto. Premesso ciò, l'interessato non rimette in discussione la giurisprudenza citata dal primo giudice, ovvero che i motivi di ricusazione dell'art. 47 CPC si riferiscono al singolo membro dell'autorità, ovvero devono riferirsi al rapporto fra una determinata persona facente parte di un'autorità e una determinata parte, e non all'autorità giudiziaria nel suo complesso. Così, qualora si richieda la ricusa in blocco di un Tribunale (nella fattispecie della "Pretura 4 di Lugano") i motivi di ricusa vanno esposti individualmente con riferimento ad ogni singolo ricusando, pena l'inammissibilità della domanda (sentenza del Tribunale federale 5A_533/2016 del

E. 7

settembre 2016 consid. 1.2 con riferimenti in: RtiD I-2017 pag. 158; più di recente: 5A_1055/2021 del 13 gennaio 2022 consid. 1). Il reclamante nemmeno pretende di avere discusso nella sua istanza del 10 maggio 2022 la posizione di ogni singolo membro della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, spiegando e motivando perché l'uno o l'altro dei membri sia in posizione di doversi ricusare o di dover essere ricusato. Ne segue che la decisione del Pretore di non entrare in materia sull'istanza di ricusa resiste alla critica. Il reclamo, manifestamente irricevibile (nel senso dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG), vede la sua sorte segnata. 4. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Nella loro commisurazione si tiene conto del fatto nondimeno che l'attuale sindacato si esaurisce in una pronuncia di non entrata in materia. Non si pone inoltre problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. 5. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico del reclamante. 3. Notificazione a . Comunicazione a: – Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4; – avv. ; – ; – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il vicepresidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisorie (art. 46 cpv. 2 LTF).